



Comune di San Stino di Livenza

Provincia di Venezia

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

CIG: 6296161C69

Indice

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 DURATA
- Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 4 ITINERARI
- Art. 5 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE
- Art. 6 OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE
- Art. 7 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 8 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE
- Art. 9 PAGAMENTI
- Art. 10 TRACCIABILITA'
- Art. 11 ADEGUAMENTO DEI PREZZI - REVISIONE
- Art. 12 PERSONALE
- Art. 13 SICUREZZA SUL LAVORO
- Art. 14 SUBAPPALTO
- Art. 15 RESPONSABILITA'
- Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 18 PENALITA'
- Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, IRREGOLARITA' E RITARDO
- Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
- Art. 21 RECESSO DELL' AMMINISTRAZIONE
- Art. 22 RECESSO DELL' AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012
- Art. 23 STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO
- Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 25 ADEMPIMENTI RELATIVI AL “PROTOCOLLO DI LEGALITA'”
- Art. 26 CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 27 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina l'appalto del servizio di trasporto scolastico per i bambini ed i ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo del Comune di San Stino di Livenza.

L'affidamento del servizio avverrà a norma degli artt. 20 e 23 del D.lgs 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli appalti) optando, in via di applicazione analogica ed a garanzia dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, per la modalità di procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37) e 55 del codice stesso .

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si richiamano gli artt 83 –84 del Codice degli Appalti e cioè a favore **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi. Le norme applicabili sono altresì quelle previste dal contratto di servizio e dal bando di gara. L'aggiudicazione avverrà avvalendosi della Commissione stabilita dall'art. 9 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, costituendo intervento finalizzato ad agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio, secondo le definizioni e disposizioni della Legge regionale n. 31 del 1985.

Il servizio sarà svolto dalla ditta aggiudicataria, con idonei mezzi, nella piena osservanza delle norme di sicurezza vigenti rispetto ai terzi trasportati e, in ogni caso, con la completa assunzione in proprio di ogni rischio e pericolo.

Il servizio si svolge, inoltre, nel pieno rispetto della normativa statale in materia di trasporti scolastici e delle disposizioni normative e di legge regionali in materia di trasporti "atipici" Si richiamano in particolare:

- il Codice della Strada, segnatamente per quanto concerne il trasporto dei minori;
- il DM del 18.04.1977 " Caratteristiche costruttive degli autobus";
- il Dm del 31.01.1997 " Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"
- la circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione del 11 marzo 1997 n. 23;
- La direttiva della PCDM n. 254 del 21.07.1995 " carta dei servizi Scolastici"
- La legge regionale n. 31 del 2 aprile 1985;
- La LR Veneto n.46 del 14.09.1994 sui trasporti atipici;
- La circolare della Regione Veneto n. 7 del 1995
- DM 20.12.1991 n. 448 .

La ditta aggiudicataria, comunque, sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

L'impresa contraente è tenuta ad impiegare mezzi che siano stati collaudati dall'ispettorato della motorizzazione civile, in perfetto e costante stato di manutenzione, soggetti a pulizia dopo ogni trasporto.

L'impresa dovrà assicurare il proprio intervento di sistemazione o riparazione anche delle componenti di carrozzeria o di arredo interno, entro e non oltre 24 ore se ne rilevi le situazioni che importano la sistemazione o la riparazione, anche se trattasi di eventi imputabili a terzi o ai soggetti trasportati.

Nell'esercizio del servizio l'impresa dovrà adibire il numero di autobus necessari all'espletamento del servizio anche in relazione alle variazioni che dovessero successivamente rendersi necessarie.

I plessi scolastici interessati dal servizio oggetto del presente Capitolato speciale di appalto sono i seguenti:

- Scuola dell'infanzia Comunale "Sacro Cuore" via F.lli Martina 22
- Scuola dell'infanzia Statale "J. Piaget" via Papa G.XXIII°;
- Scuola Elementare "Don M. Martina" via De Gasperi;
- Scuola primaria "Vittorino da Feltre" via Biverone;
- Scuola primaria "S. Pellico" via Morer delle Anime;
- Scuola secondaria Statale di I° "G. Toniolo" via Papa Giovanni XXIII;
- Scuola primaria "E. De Amicis" La Salute di Livenza
- Scuola secondaria Statale di I° " Fogazzaro" di La Salute di Livenza
- Scuola dell'infanzia "Albero Azzurro" di La Salute di Livenza

Tale elenco tuttavia non è da considerarsi tassativo, bensì esclusivamente indicativo, potendo essere introdotte successive modificazioni che si rendessero necessarie sulla base dell' effettiva

organizzazione scolastica, delle compatibilità con gli equilibri di bilancio comunale o con altre scelte operative effettuate dal Comune di San Stino di Livenza.

Il chilometraggio ANNUO stimato per le suddette percorrenze è di KM 80.000

Ai soli fini della descrizione del servizio e tenuto conto della particolare conformazione geografica del territorio comunale e dell'ubicazione dei singoli plessi scolastici da servire, il servizio di trasporto scolastico è **diviso in VII SERVIZI** come indicati nell'allegato sub "A" al presente capitolato, i quali potranno subire variazioni o soppressioni conseguenti a nuove fasi di riorganizzazione della didattica, all'andamento delle iscrizioni al servizio e a modificazioni dello stradario, fermi restando il prezzo chilometrico di aggiudicazione.

Il programma di esercizio comprende diverse corse giornaliere feriali, al mattino ed al pomeriggio, nei periodi di apertura delle scuole, compresi i rientri pomeridiani, secondo il calendario scolastico e le comunicazioni dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" circa l'organizzazione delle lezioni, in coincidenza con gli orari d'inizio e di fine e secondo i percorsi stabiliti nell'allegato sub "A" al capitolato.

Eventuali uscite straordinarie, richieste ad hoc per attività extrascolastiche, su domanda delle istituzioni scolastiche del territorio, finalizzate ad attività sussidiarie, complementari o integrative a quelle didattiche ordinarie, **qualora non incluse nell'offerta**, verranno svolte sulla base dello stesso prezzo chilometrico dell'aggiudicazione ed il percorso sarà calcolato in base all'effettiva distanza chilometrica percorsa.

Con l'emissione dell'ultima fattura relativa al mese di Giugno verrà liquidato anche il saldo sulla base dell'effettivo costo del servizio in relazione allo sviluppo ed alla variazione delle percorrenze come indicato dal punto precedente.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata triennale riferita agli anni scolastici 2015-2016/2016-2017/2017-2018 con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità scolastiche.

Alla scadenza il contratto s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

E' consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un massimo di giorni 90.

E' inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, da un minimo di anni uno fino ad un massimo di anni tre, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche.

In tale ipotesi l'aggiudicatario è obbligato a praticare le medesime condizioni economiche del contratto originario.

Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il numero massimo stimato di automezzi con i quali la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio e che sarà oggetto di comparazione per l'attribuzione di punteggio, è di **7 (sette)**, che potrà comunque variare in diminuzione sulla base di specifiche modificazioni delle esigenze del servizio e delle soluzioni organizzative adottate tenuto conto, anche, di specifiche proposte avanzate dai concorrenti in sede di gara ed oggetto di valutazione da parte dell'apposita commissione.

La quantità di automezzi e la capienza degli stessi dovranno in ogni caso risultare sufficienti a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire il trasporto con mezzi idonei di alunni diversamente abili, senza oneri a carico del Comune.

Il Servizio di trasporto consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate alle necessità del servizio, nel trasporto dell'alunno dall'abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori oppure nelle immediate vicinanze di tali luoghi, alla scuola frequentata e viceversa.

La ditta affidataria sarà inderogabilmente tenuta a garantire suddetto servizio in caso di distanze tra scuola ed abitazione superiori ai mille metri, mentre per distanze inferiori ai mille metri tra abitazione e scuola, di norma, non sarà previsto il servizio trasporto scolastico, fatte salve diverse e motivate determinazioni e soluzioni disposte dall'Amministrazione Comunale e previamente concordate con la

ditta affidataria e fatte salve diverse scelte organizzative delle ditte appaltatrici, indicate in sede di presentazione dell'offerta, senza oneri ulteriori a carico dell'amministrazione comunale

Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'accompagnatore – ove presente – o dell'autista assicurarsi che il minore venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del minore non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.

Fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni regolamentari del Comune di San Stino di Livenza, relative al trasporto scolastico, in caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso una struttura comunale individuata dal responsabile del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio e non autorizzate, fatta eccezione per il personale accompagnatore.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di San Stino di Livenza declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

Fino a disponibilità di adeguate strutture sportive, la ditta aggiudicataria s' impegna a garantire il servizio di trasporto degli utenti della scuola primaria Silvio Pellico di Corbolone fino al luogo indicato come sede della struttura sportiva da raggiungere nel capoluogo. Il prezzo del suddetto servizio non è incluso nell'importo posto a base d'asta della gara, ma sarà effettuato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi moltiplicati per il prezzo unitario dell'aggiudicazione risultante dal rapporto tra prezzo offerto e monte chilometrico indicato nel bando.

L'Appaltatore, **entro il 15 di Ottobre di ogni anno scolastico**, predisporrà, in ragione dell'utenza, il piano annuale di trasporto, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di San Stino di Livenza comunicherà tempestivamente l'elenco delle adesioni.

Il piano annuale di trasporto potrà essere suscettibile di modifiche ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale mentre eventuali modifiche proposte dall'appaltatore dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e senza oneri aggiuntivi

L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell'appaltatore, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale e/o del servizio – purché comunque sempre approvate dall'Amministrazione Comunale- tenendo presenti le seguenti prescrizioni:

- i bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell'orario scolastico;

- il tempo d'attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 15 minuti;

- i tempi di percorrenza non devono superare i 50 minuti, salvo casi eccezionali da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

L'eventuale ed eccezionale **variazione dell'orario di arrivo**, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale per l'organizzazione del servizio di sorveglianza con l'Istituzione Scolastica.

L'Appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di San Stino di Livenza nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

L' Ufficio Istruzione del Comune di San Stino di Livenza in collaborazione con la ditta aggiudicataria, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica, definirà di anno in anno, dopo una verifica nella fase iniziale del servizio, gli itinerari delle linee di percorrenza da seguire, indicando località, scuole interessate, fermate e punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto alunni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero *potranno subire variazioni* in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

Pertanto il piano annuale di trasporto potrà essere suscettibile di modifiche ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale mentre eventuali modifiche proposte dall'appaltatore dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso la variazione della lunghezza del percorso, contenuta entro il 10% del chilometraggio complessivo, sia in aumento che in diminuzione, non comporterà variazioni del corrispettivo annuo.

Le variazioni di chilometraggio oltre il 10% della percorrenza totale di cui sopra comporteranno un aumento per la parte in eccedenza o una riduzione del corrispettivo in caso di minore percorrenza, calcolate sulla base del costo chilometrico per il quale è intervenuta l'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante.

Art. 4 ITINERARI

Come da allegato sub "A" al presente capitolato, di cui costituisce parte integrale sostanziale.

In caso di soppressione di servizi la riduzione di spesa verrà determinata sulla base della stima chilometrica del servizio stesso.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve:

- a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all'art. 3, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
- b) eleggere ed indicare il domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.
- c) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e comunicare all'Amministrazione il responsabile della sicurezza, di cui al D. Lgs 81/2008. Tali designazioni debbono essere comunicate all'Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione;
- d) garantire la tempestiva comunicazione di ogni e qualsiasi notizia relativa a variazioni, sospensioni, cessazioni, e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del programma di intervento, curandone la formalizzazione scritta via fax o e-mail a un referente incaricato dal Responsabile del Servizio ;
- e) indicare il nominativo di un referente tecnico aziendale cui l'amministrazione comunale si rivolgerà in caso di necessità;
- f) garantire la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali) da comunicarsi tempestivamente al servizio.

L'appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso l'appaltatore dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione deve:

- 1) comunicare al gestore il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del progetto;

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

2)utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al bando, esclusivamente per l'espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

3)liquidare all'appaltatore quanto in funzione della realizzazione delle attività previste nel capitolato. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non sono state autorizzate nei casi e nei modi previsti dell'art. 310 D.P.R. 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall'art. 311 DPR 207/2010.

Art. 8 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

Si procederà alle verifiche in corso di esecuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 312, comma 3 e 4, D.P.R. 207/2010.

Si procederà all'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 325 D.P.R. 207/2010.

Art. 9 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente di fattura o documento fiscale equipollente mediante ordinanza di liquidazione. Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l'avvenuta verifica di conformità o l'emissione di attestazione di regolare esecuzione

3.Le fatture devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

La fatturazione dovrà obbligatoriamente pervenire per via telematica a mezzo di fattura elettronica P.A. come previsto dall'art. 25 del D.L. 85/2014. Questo Comune non potrà accettare fatture che non sono trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. La liquidazione dei lavori avverrà dopo la sottoscrizione degli elaborati di contabilità e previa applicazione delle ritenute di legge entro giorni 30 (trenta) dalla data di registrazione dell'arrivo di regolare fattura al protocollo del Comune. La liquidazione della fattura avverrà mediante meccanismo di scissione dei pagamenti "Split Payment" previsto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dal comma 628 dell'articolo unico della Legge n.190/2014, liquidando l'importo della fattura relativa alla prestazione al netto dell'Iva e versando la stessa trattenuta direttamente all'Erario.

Art. 10 TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel contratto viene inserita un'apposita clausola con la quale le ditte appaltatrici si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore (se c'è subappalto) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 11 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE

I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT relativi al mese di agosto.

Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui sopra è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo, considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

L'amministrazione informa l'appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il mese di maggio di ogni anno per valere dal mese di settembre successivo.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

Art. 12 PERSONALE

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna ad assorbire per quanto possibile nel proprio organico il personale operante come previsto dall'art.37 del C.C.N.L. del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, a condizione che il numero e la qualifica del personale sia ammortizzabile con l'organizzazione della propria impresa. (Cons. di Stato sez. V sentenza 16/6/2009 n. 3900)

Art. 13 SICUREZZA SUL LAVORO

1.L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2.L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- requisiti tecnico-professionali richiesti all'art. 15;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 14 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 27, comma 3, D.Lgs. 163/2006. In violazione di tale previsione, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 15 RESPONSABILITA'

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'impresa aggiudicataria solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Oltre alla ordinaria polizza RC auto, a garanzia delle obbligazioni di cui sopra commi l'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di San Stino di Livenza.

La polizza dovrà prevedere - fra l'altro- le seguenti estensioni:

- a) qualsiasi danno danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b) qualsiasi danno materiale diretto a cose di terzi, anche se non derivante da sinistro stradale.;
- c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione del servizio verso terzi anche se non derivante da sinistro stradale.

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Scolastico del Comune di San Stino di Livenza.

Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

Tuttavia:

- in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; in tal caso, l'ammontare verrà determinato solo dopo l'aggiudicazione definitiva;
- in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; in tal caso, l'ammontare verrà determinato solo dopo l'aggiudicazione definitiva;

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

• pari al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58.

La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è svincolata al termine dell'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

Art. 18 PENALITA'

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, l'Amministrazione potrà applicare le penali sotto elencate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante Raccomandata A/R, alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione del servizio € 1.000,00;
- gravi ritardi (superiore a 30 minuti) nello svolgimento del servizio € 500,00;
- utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato : per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo € 100,00;
- comportamento gravemente scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista € 500,00;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.) € 1.000,00;
- gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada € 1.000,00;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano settimanale di trasporto alunni € 500,00;
- per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo € 300,00.

Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione Comunale direttamente sui crediti della ditta aggiudicataria oppure sulla cauzione.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 136 D.Lgs. 163/2006.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

- 1) reiterati comportamenti che giustificino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- 3) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
- 4) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
- 5) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.
- 6) in caso di sub appalto del servizio in violazione delle disposizioni del presente capitolato.

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 21 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 22 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012

1. In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999

successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

La stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata deve avvenire nei termini indicati dall'Ente appaltante nel rispetto della disciplina prevista agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 163/2006. Qualora la ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dall'Ente per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, sono a carico dell'aggiudicatario anche le eventuali spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 163/2006; da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

ART. 25 ADEMPIMENTI RELATIVI AL “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”

La ditta appaltatrice è a conoscenza delle clausole relative al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1367 del 28 luglio 2014

Art. 26 CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010) ed ai regolamenti del Comune di San Stino di Livenza.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Stino di Livenza.

Art. 27 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Venezia.

Le controversie individuate dall'art. 244 D.Lgs. 163/2010 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.

(legale rappresentante dell'impresa)

San Stino di Livenza, lì

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____